

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AI SENSI:

-degli articoli: 107(Funzioni e responsabilità della dirigenza), e 109(Conferimento di funzioni dirigenziali) comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;

-degli articoli 59(Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) e 60(Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

-degli articoli:13 (Attività di gestione), 14(Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di Responsabile) e 15(Responsabilità), del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i., per quanto non in contrasto con lo "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28/2006 e con il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-del decreto n.12/2019, prot.7753 del 07.09.2019, con il quale il Sindaco:
(omissis)

"VISTO il proprio decreto n.11 protocollo 7525 in data 29 agosto 2019, di proroga delle nomine dei Responsabili dei Servizi fino alle nomine definitive, e comunque per la durata massima di quarantacinque giorni;

VALUTATA la necessità di confermare le posizioni organizzative in essere (...);
(omissis)

3.Servizio oo.pp., patrimonio: Responsabile Geom. Carlo Trobbiani (...)
(omissis)

VISTO l'art.13, 1^ comma, del CCNL 21 maggio 2018, (...);

VISTO l'art.14, 1^ comma, del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018, (...);
(omissis)

decretava:

(omissis)

"2.DI NOMINARE quali Responsabili dei servizi (...), con decorrenza dal 1 settembre 2019:

(omissis)

-Servizio oo.pp., patrimonio: Responsabile Geom. Carlo Trobbiani (...)

(omissis)

5.DI DARE DECORRENZA giuridica ed economica nomine dal 1 settembre 2019 e durata di 3 (tre) anni, (...);

(omissis)

PREMESSO:

-Con D.G.C. n.137 del 28.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i., veniva disposto di:

(omissis)

03)-PRENDERE ATTO che il Vice Comm. Del.to per gli Interventi Post-Sima, per la Regione Marche, con Decreto n.14 del 07.07.2017, testualmente disponeva:

- di approvare l'elenco di cui all'allegato A concernente l'individuazione degli edifici di proprietà pubblica, non classificati agibili, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati al soddisfacimento del fabbisogno abitativo, che contiene altresì la quantificazione per ogni immobile, delle risorse economiche occorrenti per l'effettuazione dei relativi interventi;

(omissis)

- di trasmettere il precitato elenco al Commissario Straordinario per la Ricostruzione secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 dell'Ordinanza commissariale n.27 del 2017;

(omissis)

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi dell'art.4 della L.R. 28 luglio 2003, n.17.

-che al n.4 dell'"Elenco immobili (...)" di cui al citato "Allegato A" risulta:

ORD.27 - 1° ELENCO IMMOBILI PUBBLICI INAGIBILI E RIPRISTINABILI CON INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SIMSCO							
N.	Prov.	Comune	Ente proprietario	Descrizione immobile	Scheda Aedes	N° alloggi	Costo intervento (K€)
4	AP	Roccafluvione	Comune	Ex scuola rurale Valcinante	B	3	350,000

(omissis)

04)-DARE ATTO:

-che la lettera a) del comma 2 della sopra richiamata O.C.S.R. n.27 del 09.06.2017, modificata dall'art.9 dell'O.C.S.R. n.36 del 08.09.2017, dispone che: "gli enti di cui al primo comma provvedono a presentare al competente Ufficio speciale per la

ricostruzione i progetti definitivi e/o esecutivi, elaborati in conformità alle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.”;

05)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.23(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) commi 1, 3, 4, 8, 9 e 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.216(Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-degli articoli:15,16, 33 e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., in applicazione degli articoli 23, comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016;

-che, in applicazione a quanto sopra, la progettazione in oggetto prevede il solo "progetto esecutivo", che in ossequio a quanto stabilito dal comma 4 dell'art.23, "contiene tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione";

05)-PRENDERE ATTO ai fini della presentazione al competente Ufficio speciale per la ricostruzione, del "progetto esecutivo" dei "Lavori di miglioramento sismico dell'ex scuola rurale in Fraz. Valcinante da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo" trasmesso, con nota acclarata al protocollo comunale al n.10568 del 28.12.2017, dal progettista ing. Antonella Guidotti di San Benedetto del Tronto (AP)e composto dai seguenti elaborati:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

a1) Miglioramento sismico.....	132.666,61 €
a2) Riqualificazione energetica	47.252,26 €
a3) Miglioramento funzionale	81.184,56 €
a4) Aree esterne	9.957,60 €
a5) Costi della sicurezza speciali..	2.280,00 €
A1)-Importo dei lavori (a misura)	273.341,03 €

di cui:

A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso

(art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.) di cui:

-inclusi5.838,86 €

-speciali2.280,00 €

A3)-Importi per manodopera95.596,06 €

(art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

A4)-Importo dei lavori a base d'asta (a misura).265.222,17 €

TOTALE LAVORI273.341,03 €

1) I.V.A. lavori 10% 27.334,10 €

2) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 0,00 €

3) I.V.A. 10 % su 2) 0,00 €

4) Rilievi, accertamenti e indagini 0,00 €

5) I.V.A. 22% su 4) 0,00 €

6) Allacciamenti sui pubblici servizi 1.000,00 €

7) Imprevisti 2.265,84 €

8) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00 €

9) Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006, in forza dell'art. 16 co.1 n.6 del D.P.R. n.207/2010, tenuto conto dell'art. 23 co.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 2.733,41 €

10) Spese tecniche generali 23.200,17 €

11) Cnpaia 4% su 10) 928,01 €

12) Spese tecniche per prestazioni geologiche 3.199,14 €

13) Cnpaia 2% su 12) 63,98 €

14) I.V.A. 22% su 10)+11)+12)+13) 6.026,09 €

15) Fondo per l'innovazione di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs.50/2016, pari al 20% del 2% (€ 5.466,82) dell'importo lavori (€ 273.341,03) 1.093,36 €

16) Incentivo per il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, pari all'80% del 2% (€ 5.466,82) dell'importo lavori (€ 273.341,03) 4.373,46 €

17) Spesa di cui all'art. 24 comma 4 primo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 0,00 €

18) Spese per attività di verifica e validazione di cui

all'art. 26 del D.Lgs. n.50/2016	0,00 €
19) Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005 (Delibera ANAC n.163 del 22.12.2015)	225,00 €
20) Contributo SAUAPAP art.9 convenz. N. 6/AC del 03.11.2015(0,15% di € 273.341,03)	410,01 €
21) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00 €
22) Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.000,00 €
23) Cnpaia 4% su 22)	120,00 €
24) I.V.A. 22% su 22)+23)	686,40 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 76.658,97 €	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 350.000,00 €	

06)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.26(Verifica preventiva della progettazione) commi 1, 3, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-del sub-paragrafo 5.1.4, lett. g), i), j) e k) delle "Linee guida n.3, di attuazione dell'art.31 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016" recanti <<Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni>>, approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con deliberazione n.1096 del 26.10.2016 e aggiornate al D.gs 56 del 19.04.2017 con deliberazione n.1007 dell' 11.10.2017;

07)-DARE ATTO:

-che in applicazione dell'art.16(Conferenza permanente e Conferenze regionali) commi 2, 4 e 5 del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, il "rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni" sul progetto di che trattasi verranno disposte in sede di "conferenza regionale";

-che atresi, "la quantificazione definitiva del limite di spesa" in applicazione delle lettere b) e c) del comma 2 dell'art.2(Presentazione dei progetti e finanziamenti degli interventi di riparazione relativi agli edifici pubblici non di proprietà statale) dell'O.C.S.R. n.27 del 09.06.2017, modificata dall'art.9 dell'O.C.S.R. n.36 del 08.09.2017, testualmente prevede, verrà disposta dal "Presidente di Regione-Vice Commissario" su proposta dell'"Ufficio speciale per ricostruzione";

-che in applicazione a quanto sopra: la "verifica preventiva della progettazione", il "rapporto conclusivo", così come "la validazione" di cui all'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e la conseguente "approvazione del progetto esecutivo", potrà intervenire a seguito dell' "approvazione del progetto ed all'autorizzazione della spesa" da parte del "Presidente di Regione-Vice Commissario";
(omissis)

CONSIDERATO:

-che con lettera di trasmissione prot.1546 del 16.02.2018, questo Comune presentava alla Regione Marche-Ufficio Speciale per la Ricostruzione, il progetto esecutivo dei "Lavori di miglioramento sismico dell'ex scuola rurale fraz. Valcinante da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo", per approvazione e autorizzazione della spesa;

-che la Regione Marche-Ufficio Speciale per la Ricostruzione, con nota prot.2612 del 19.03.2018, richiedeva integrazioni/chiarimenti alla documentazione trasmessa;

-che questo Comune con nota in data 11.04.2018, prot.3314, trasmetteva alla Regione Marche-Ufficio Speciale per la Ricostruzione, le integrazioni e/o i chiarimenti al progetto esecutivo richiesti;

-che con nota prot.3480 del 17.04.2018, la Regione Marche-Ufficio Speciale per la Ricostruzione, informava per conoscenza questo Comune della richiesta trasmessa agli enti competenti sotto riportati, al fine dell'ottenimento dei pareri necessari all'approvazione del progetto presentato:

"-Parere Igienico Sanitario;

-CIIP Vettore - Allaccio in fognatura di scarichi domestici;"

-che la ASUR Marche - Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ha espresso "[...] parere favorevole, sotto il profilo igienico sanitario e per quanto di competenza, all'intervento edilizio di progetto, con prescrizioni:

(omissis)

-che la CIIP S.p.a. - Cicli Integrati Impianti Primari ha espresso "Parere Tecnico n.98/2018 [...]:

a)-ALLACCIO FOGNARIO:

SI ESPRIME PARERE POSITIVO PER L'ALLACCIO FOGNARIO A CONDIZIONE CHE

(omissis)

b)-ALLACCIO IDRICO:

SI ESPRIME PARERE POSITIVO PER L'ALLACCIO IDRICO [...]"

DATO ATTO:

-che la Regione Marche-Ufficio Speciale per la Ricostruzione, con nota prot.5099 del 08.06.2018, trasmetteva "Parere istruttorio tecnico amministrativo" e comunicava: "con il presente documento si esprime parere favorevole al progetto esecutivo "Lavori di miglioramento sismico ex scuola rurale Valcinante da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo - D.G.C. n.54 del 08/06/2017" e viene determinato il contributo ammissibile, a seguito dell'istruttoria tecnico contabile, in Euro 350.000,00";

-che nella sopra richiamata nota prot.5099 del 08.06.2018, la Regione Marche-Ufficio Speciale per la Ricostruzione, chiede: "[...] ai fini dell'emissione del decreto di approvazione del progetto e di impegno alla spesa, è necessario provvedere alla trasmissione a questo Ufficio del verbale di verifica preventiva della progettazione e della successiva validazione del progetto ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. [...]"

TENUTO CONTO:

-del verbale prot.5609 del 26.06.2018, con cui veniva sottoscritta, unitamente al progettista ing. Antonella Guidotti, CON ESITO POSITIVO, la "Verifica preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle Linee guida n.1 approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera dell'A.N.A.C. n.138 del 21.02.2018";

-del "rapporto conclusivo (...) riporta (nte) le risultanze dell'attività svolta", prot.5632 del 26.06.2018, in applicazione dell'art.26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con cui veniva "accertato":

"-che il Direttore dei Lavori, ing. Antonella Guidotti, con nota acclarata al protocollo comunale al n.5621 del 26.06.2018, rimetteva attestazione, con la quale testualmente dichiarava:

<Ai sensi dell'art.4 "Attestazione dello stato dei luoghi" del D.M. n.49 del 07 marzo 2018:

-l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

-l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

Dichiara pertanto la realizzabilità del progetto in relazione allo stato dei luoghi rilevato in sede di redazione del progetto esecutivo. In caso di successiva modifica dello stato dei luoghi, ne sarà data immediata comunicazione al R.U.P. aggiornando la presente attestazione.>";

-del verbale di validazione di cui all'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., prot.5645 del 26.06.2018, con cui veniva validato dal RUP geom. Carlo Trobbiani il progetto esecutivo inerente i "Lavori di miglioramento sismico dell'ex scuola rurale in fraz. Valcinante da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo", redatto dall'Ing. Antonella Guidotti e trasmesso con nota prot.10568 del 28.12.2017 e successiva integrazione nota prot. 3314 del 11.04.2018;

DATO ATTO:

-della comunicazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di "autorizzazione e impegno di spesa", acclarata al protocollo comunale al n.5878 del 05.07.2018, che testualmente riportava:

"In riferimento all'oggetto, si comunica che con decreto del direttore USR n. 1280 del 04/07/2018 reperibile al sito della regione marche [...] è stato decretato [...]"

(omissis)

TENUTO CONTO:

-del Decreto del direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione post sisma

2016 n. 1280 del 04.07.2018, avente ad oggetto: "O.C.S.R. 27/2017. Approvazione progetto esecutivo intervento "Lavori di miglioramento sismico ex scuola rurale Valcinante da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo - D.G.C. n.54 del 08/06/2017" - Comune di Roccafluvione (AP). Autorizzazione e impegno di spesa Euro 350.000,00", con il quale è stato decretato:

(omissis)

-di approvare ai sensi dell'articolo 2 comma 2, lettera c), dell'O.C.S.R. n.27 del 9 giugno 2017 il progetto esecutivo denominato "Lavori di miglioramento sismico ex scuola rurale Valcinante da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo - D.G.C. n.54 del 08/06/2017" nel Comune di Roccafluvione (AP) - S.F. 80004250447 - per un importo totale di Euro 350.000,00;

-di determinare, dunque, per l'intervento di riparazione con miglioramento sismico riportato nel quadro sintetico, in Euro 350.000,00 il contributo ammissibile ai sensi delle lettere b) e c), del comma 2, dell'articolo 2, dell'O.C.S.R. n.27 del 2017, e di autorizzare la relativa spesa a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 6044 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Ancona e intestata a V.C. PRES.REG.MARCHE D.L. 189-16, istituita ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n.189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", che con riferimento alla citata ordinanza presenta la necessaria disponibilità;

-di impegnare a valere sulle risorse della citata contabilità n. 6044 l'importo di Euro 350.000,00 a favore del Comune di Roccafluvione (AP) - C.F. 80004250447 - e di rinviare a successivo provvedimento la relativa liquidazione, all'esito dell'espletamento da parte del Comune medesimo delle procedure di gara relative all'edificio di che trattasi, previa verifica dell'osservanza del cronoprogramma e tenuto conto dell'esito dei controlli che si renderanno necessari durante la fase di esecuzione dei lavori;

(omissis)

CONSIDERATO:

-che in attuazione al punto 07) del dispositivo della sopra richiamata D.G.C. n. 137 del 28.12.2017, con D.G.C. n.106 del 17.07.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

09)-PRENDERE ATTO dell'Allegato al decreto del direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 "O.C.S.R. 27/2017. Approvazione progetto esecutivo intervento "Lavori di miglioramento sismico ex scuola rurale Valcinante da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo - D.G.C. n.54 del 08/06/2017" - Comune di Roccafluvione (AP). Autorizzazione e impegno di spesa Euro 350.000,00", dove testualmente:

"si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità esistente sulla contabilità speciale n. 6044 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Ancona ed intestata a "V.C. PRES. REG. MARCHE D.L. 189-16", istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del Decreto legge del 17 ottobre 2016, n.189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", con riferimento all'O.C.S.R. n.27/2017 e s.m.i. degli impegni di spesa assunti con il decreto in oggetto, pari a complessivi € 350.000,00 a favore del Comune di Roccafluvione, come meglio identificato nel dispositivo del decreto stesso";

10)-APPROVARE, in applicazione del punto 07), ultima parte, del dispositivo della sopra citata D.G.C. n.137 del 28.12.2017, il "progetto esecutivo",redatto dall'ing. Antonella Guidotti di San Benedetto del Tronto (AP) e relativo ai "Lavori di miglioramento sismico ex scuola rurale Valcinante da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo", composto dai sotto indicati elaborati tecnici:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI

a1) Miglioramento sismico	137.140,08 €
a2) Riqualificazione energetica	46.583,11 €
a3) Miglioramento funzionale.....	80.694,50 €
a4) Aree esterne	8.804,27 €
a5) Costi della sicurezza speciali	2.280,00 €
A1)-Importo dei lavori (a misura	275.501,96 €

di cui:

A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti

a ribasso (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
di cui:
-inclusi5.643,72 €
-speciali2.280,00 €
A3)-Importi per manodopera91.967,45 €
(art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
A4)-Importo dei lavori a base d'asta (a misura) ...267.578,24 €
TOTALE LAVORI275.501,96 €

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
1) I.V.A. lavori 10% 27.550,20 €
2) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 0,00 €
3) I.V.A. 10 % su 2) 0,00 €
4) Rilievi, accertamenti e indagini 0,00 €
5) I.V.A. 22% su 4) 0,00 €
6) Allacciamenti sui pubblici servizi 1.000,00 €
7) Imprevisti 1.314,55 €
8) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00 €
9) Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del
D.Lgs. n.163/2006, in forza dell'art. 16 co.1 n.6 del
D.P.R. n.207/2010, tenuto conto dell'art. 23 co.3 del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 2.755,02 €
10) Spese tecniche generali 23.200,17 €
11) Cnpaia 4% su 10) 928,01 €
12) Spese tecniche per prestazioni geologiche 3.199,14 €
13) Cnpaia 2% su 12) 63,98 €
14) I.V.A. 22% su 10)+11)+12)+13) 6.026,09 €
15) Fondo per l'innovazione di cui all'art.113,comma 3,
del D.Lgs. 50/2016, pari al 20% del 2% (€ 5.510,04)
dell'importo lavori (€ 275.501,96) 1.102,01 €
16) Incentivo per il Responsabile del Procedimento di
cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016,
pari all'80% del 2% (€ 5.510,04) dell'importo
lavori (€ 275.501,96) 4.408,03 €
17) Spesa di cui all'art. 24 comma 4 primo periodo del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 0,00 €
18) Spese per attività di verifica e validazione di cui
all'art. 26 del D.Lgs. n.50/2016 0,00 €
19) Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art.
1 comma 67 della L. 266/2005 0,00 €
(Delibera ANAC n.1300 del 20.12.2017)
20) Contributo SAUAPAP art.9 convenz.
N. 6/AC del 03.11.2015(0,15% di € 275.501,04) 413,25 €
21) Spese per pubblicità e, ove previsto,
per opere artistiche 0,00 €
22) Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche
tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto,
collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico
ed altri eventuali collaudi specialistici 2.000,00 €
23) Cnpaia 4% su 22) 80,00 €
24) I.V.A. 22% su 22)+23) 457,60 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 74.498,04 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 350.000,00 €

11)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.14(Ricostruzione pubblica) comma 1 lett.a-bis)del D.L.17.10.2016, n.189,
convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito
in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito
L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in
L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L.
04.12.2017, n.172;

-del Decreto n.2/VCOMMISS16 del 05.01.2018, ad oggetto: "Delega a Comuni e Provincie e altri
enti locali lo svolgimento delle procedure di gara di interesse e delle attività necessarie
alla realizzazione di interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici
pubblici di proprietà";

-che l'art.2(Presentazione dei progetti e finanziamenti degli interventi di riparazione
relativi agli edifici pubblici non di proprietà statale), commi 1 e 3 della sopra
richiamata O.C.S.R. n.27 del 09.06.2017, modificata dall'art.9 dell'O.C.S.R. n.36
del 08.09.2017, testualmente dispone:

"1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ovvero gli enti regionali competenti in
materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime Regioni,
ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti,

procedono, nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi dei commi 3 e 5 del precedente articolo 1, all'espletamento delle procedure di gara relative agli interventi sugli immobili di loro proprietà inseriti negli elenchi previsti dal comma 2 del citato articolo 1, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. e nel rispetto delle prescrizioni contenute negli articoli 30 e 34 del decreto legge n. 189 del 2016.

Restano ferme le previsioni di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016 per quanto concerne lo svolgimento dell'attività di progettazione da parte dei Comuni, delle unioni dei Comuni, delle unioni montane e delle Province.

(omissis)

3. Gli enti di cui al comma 1 procedono all'espletamento delle procedure di gara relative agli edifici di loro proprietà inseriti negli elenchi previsti dal comma 2 dell'articolo 1 della presente ordinanza, soltanto in caso di approvazione del progetto da parte del Presidente di Regione - Vice Commissario e nei limiti del contributo concesso.

12)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.36(Contratti sotto soglia) comma 2 lett.c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.63(Usò della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.79(Fissazioni di termini) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

~~-dell'art.95(Criteri di aggiudicazioni dell'appalto) comma 4 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;~~ (lettera soppressa dall'art.1 comma 20, lett.t) della L.55/2019 << cfr. ora art.36 comma 9-bis del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.>>)

13)-PRENDERE ATTO:

-del paragrafo "6.La procedura negoziata per l'affidamento dei contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro" e segg. delle "Linee guida n.4, recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con delibera n.1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 01.03.2018;

-del sub-paragrafo "5.1 L'indagine di mercato e l'elenco dei fornitori" delle "Linee guida n.4, recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con delibera n.1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 01.03.2018 ed in particolare del sub-paragrafo "5.1.4", nella parte in cui testualmente riporta:

"La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine, per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni."

14)-DARE ATTO:

-che appare necessario ridurre il termine di cui al suddetto sub-paragrafo "5.1.4.", ad almeno 5 giorni anziché 15, per le motivazioni di cui in narrativa, ed in particolare:

-per quanto stabilito dall'art.14(Ricostruzione pubblica) comma 1 lett.a-bis)del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, che testualmente recita:

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e' disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino

degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore:

(omissis)

a-bis) degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico **entro il 31 dicembre 2018**, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016;

-per quanto disposto dall'art.1(*Individuazione degli edifici di proprietà pubblica ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018*) della più volte citata O.C.S.R. n.27 del 09.06.2017;

15)-DARE ATTO che l'art.63(Usò della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) del D.Lgs. n.50/20016 e s.m.i., a differenza degli articoli: 60(Procedura aperta<cf. commi 1 secondo periodo e 3>), 61(Procedura ristretta<cf. commi 2 e 6>) e 62(Procedura competitiva con negoziazione<cf. commi 4 e 5>) del D.Lgs, n.50/2016 e s.m.i., non fissa "il termine minimo per la ricezione delle offerte";

16)-DOVERSI INDICARE, tenuto conto di quanto disposto al punto 14), in non oltre 20(venti) giorni "il termine di presentazione dell'offerta";

17)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.37(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) commi 1, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.216(Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 10 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-che in applicazione a quanto sopra, questo Comune con Convenzione n.6/AC del 03.11.2015, ha aderito alla SUAPAP della Provincia di Ascoli Piceno, per la "gestione delle procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici (...)" non gestibili autonomamente dal Comune di Roccafluvione;

18)-PRENDERE ATTO:

-degli articoli:4(Compiti degli enti o altri organismi aderenti) comma 2 e 7 (Responsabile Unico del Procedimento) della Convenzione n.6/AC del 03.11.2015;

19)-DARE ATTO che relativamente al sopra citato articolo 4 comma 2:

a)-Comunicano alla SUAPAP e alla Prefettura - UTG di Ascoli Piceno, entro trenta giorni dall'approvazione dei relativi bilanci di previsione, gli elenchi delle opere, servizi e delle forniture di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno, mediante il ricorso all'opera della SUAPAP, indicando anche il presumibile periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato;

-con D.C.C. n.11 del 27.03.2018, veniva approvato il programma triennale 2018-2019-2020 ed elenco annuale 2019 dei lavori pubblici, dove l'intervento di che trattasi è inserito nell'elenco annuale;

-l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018 è stato disposto con D.C.C. n.13 del 27.03.2018;

-l'affidamento dovrà essere effettuato, tenuto conto di quanto riportato al precedente punto 16);

b)-nominano il RUP ai sensi dell'art.10, del D.Lgs.n.163/2006 comunicando, immediatamente alla SUAPAP, il nominativo;

-il R.U.P. è il Geom. Carlo Trobbiani, Responsabile del Servizio OO.PP.-Patrimonio;

20)-DARE ATTO che detti lavori verranno effettuati tramite i fondi per la ricostruzione delle aree terremotate, giusto Decreto del direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 n. 1280 del 04.07.2018, avente ad oggetto: "O.C.S.R. 27/2017. Approvazione progetto esecutivo intervento "Lavori di miglioramento sismico ex scuola rurale Valcinante da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo - D.G.C. n.54 del 08/06/2017" - Comune di Roccafluvione (AP). Autorizzazione e impegno di spesa Euro 350.000,00";

21)-IMPUTARE la spesa di € 350.000,00 al Tit. ___-Codice _____-Cap. ___-Denominato: _____;

22)-TRASMETTERE alla SUAPAP, a cura del R.U.P.(cf. art.7 comma 2 della Convenzione n.6/AC del 03.11.2015) "il fascicolo, contenente tutti gli elaborati di progetto e gli atti di approvazione, per la redazione degli atti di gara".

TENUTO CONTO:

-che l'art. 2. "Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari", comma 1, lett.e), 2 e 5 lett.c), del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55, convertito con modificazioni, dalla L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 18.04.2019 n.32 convertito con modificazioni in L.14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123 convertito con modificazioni in L.12.12.2019, n.156, testualmente dispone:

1. Il Commissario straordinario:

(omissis)

e) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'articolo 14;

(omissis)

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.

(omissis)

5. I vice commissari, nell'ambito dei territori interessati:

(omissis)

c) sovrintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni;

(omissis)

-che l'art. 4. "Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate", comma 3 e 4, del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55, convertito con modificazioni, dalla L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 18.04.2019 n.32 convertito con modificazioni in L.14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123 convertito con modificazioni in L.12.12.2019, n.156, testualmente dispone:

"3. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui al presente articolo destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione, nonché per le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34, comma 7-bis. Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.

4. Ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario Straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati."

-che l'art. 14. "Ricostruzione pubblica", commi: 1 lett.a-bis), 2 lett.a), 3-bis.1, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 5 e 7, del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55, convertito con modificazioni, dalla L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 18.04.2019 n.32 convertito con modificazioni in L.14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123 convertito con modificazioni in L.12.12.2019, n.156, testualmente dispone:

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore:

(omissis)

a-bis) degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il **31 dicembre 2020**, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016;

(omissis)

2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a:

a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alla risorse disponibili;

(omissis)

3-bis.1. In sede di approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 2 del presente articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto

2016. Gli interventi di cui all' allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario n. 63 del 6 settembre 2018 e quelli relativi alle chiese di proprietà del Fondo edifici di culto si considerano in ogni caso di importanza essenziale ai fini della ricostruzione. Per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti periodi, a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale di cui all'articolo 1, comma 4, ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , le procedure previste dal comma 3 -bis del presente articolo.

3-ter. Ai fini del riconoscimento del contributo relativo agli immobili di cui alla lettera a -bis) del comma 1, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualità di vice commissari, procedono, sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata in raccordo con i Comuni interessati, all'individuazione degli edifici di proprietà pubblica, non classificati agibili secondo

la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili con miglioramento sismico entro il **31 dicembre 2020**. Ciascun Presidente di Regione, in qualità di vice commissario, provvede a comunicare al Commissario straordinario l'elenco degli immobili di cui al precedente periodo.

3-quater. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Presidente della Regione, in qualità di vice commissario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, del presente decreto, all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà.

3-quinquies. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018 e inseriti negli elenchi predisposti dai Presidenti delle Regioni, in qualità di vice commissari.

3-sexies. Con ordinanza del Commissario straordinario, emessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, sono definite le procedure per la presentazione e l'approvazione dei progetti relativi agli immobili di cui ai commi 3 -ter e 3 -quinquies. Gli immobili di cui alla lettera a -bis) del comma 1, ultimati gli interventi previsti, sono tempestivamente destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

5. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4 e verifica della congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente ovvero della Conferenza regionale, nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 16, approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo.

(omissis)

7. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza di cui all'articolo 18 che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.

(omissis)

-che l'art. 15. "Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali", commi: 1, 1-bis e 2, del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55, convertito con modificazioni, dalla L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 18.04.2019 n.32 convertito con modificazioni in L.14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123 convertito con modificazioni in L.12.12.2019, n.156, testualmente dispone:

1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;

b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) l'Agenzia del demanio;

e) le Diocesi e i Comuni, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all' articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i comuni possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50 -bis.

2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della Regione-vice commissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute negli articoli 37, comma 4, e 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ."

(omissis)

-che l'art. 18. "Centrale unica di committenza", commi: 1, 3, 4 e 5-bis, del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172,modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55, convertito con modificazioni, dalla L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 18.04.2019 n.32 convertito con modificazioni in L.14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123 convertito con modificazioni in L.12.12.2019, n.156, testualmente dispone: 1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza.

(omissis)

3. I soggetti attuatori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32.

4. Resta ferma la possibilità per i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), e al comma 3 del medesimo articolo 15 di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

(omissis)

5-bis. Spettano in ogni caso ai Presidenti di Regione -Vicecommissari, anche al fine del monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata in coerenza con il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 , e per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32 del presente decreto, le funzioni di coordinamento delle attività:

a) dei soggetti attuatori previsti dall'articolo 15, commi 1, lettera a), e 2, del presente decreto;

b) dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza locali previsti dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo.

(omissis)

-che l'art. 30. "Legalità e trasparenza", comma 6 e 13, del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172,modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55, convertito con modificazioni, dalla L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 18.04.2019 n.32 convertito con modificazioni in L.14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123 convertito con modificazioni in L.12.12.2019, n.156, testualmente dispone:

"6. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all'articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 , eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5 , del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri."

(omissis)

13. Ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si applicano le disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni. Per la realizzazione di interventi pubblici di particolare rilievo, il comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , propone al comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di deliberare la sottoposizione di tali interventi alle disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 . In deroga all'articolo 6 della citata legge n. 136 del 2010 , è sempre competente all'applicazione delle eventuali sanzioni il prefetto responsabile della Struttura."

(omissis)

-che l'art. 32. "Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario", commi 1 e 2, del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal

D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55, convertito con modificazioni, dalla L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 18.04.2019 n.32 convertito con modificazioni in L.14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123 convertito con modificazioni in L.12.12.2019, n.156, testualmente dispone:

1. Per gli interventi di cui all'articolo 14, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni-vice commissari e le centrali uniche di committenza di cui all'articolo 18. Resta ferma, in ogni caso, la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione, da attuare anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, nonché le modalità per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli altri sistemi informatici connessi alle attività di ricostruzione." (omissis)

DATO ATTO:

-che con Decreto n.3/VCOMMS16 del 09.01.2018 il Presidente della Regione Marche in qualità di Vice Commissario, in attuazione ai sopra citati: art. 14. "Ricostruzione pubblica", comma 3-quater, 15. "Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali", commi 1, 1-bis e 2, e 18. "Centrale unica di committenza", comma 3, del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55, convertito con modificazioni, dalla L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 18.04.2019 n.32 convertito con modificazioni in L.14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123 convertito con modificazioni in L.12.12.2019, n.156, testualmente disponeva:

(omissis)

- Di delegare i Comuni (...) individuati nell'allegato A per le opere pubbliche e i beni culturali di propria competenza ivi indicati, e riconducibili al 1° piano delle opere pubbliche di cui alle Ordinanze del Commissario straordinario per la Ricostruzione nn.27, 33 e 37 del 2017:
 - a. Allo svolgimento delle relative procedura di gara come stazioni appaltanti;
 - b. Alla conseguente realizzazione di tutti gli interventi necessari alla ricostruzione, riparazione o ripristino degli edifici pubblici e dei servizi pubblici ivi erogati nonché degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
 - c. Di stabilire ai fini dell'esercizio della delega che i soggetti delegati devono procedere alle funzioni delegate, nei limiti delle risorse disponibili per ciascuno intervento e previa approvazione da parte del Presidente della Regione, in qualità di vice commissario, agli esclusivi fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse della specifica contabilità speciale;

(omissis)

-che in data 28 dicembre 2016 tra il Presidente dell'ANAC, il Commissario Straordinario del Governo e l'Amministratore Delegato di Invitalia spa, in attuazione al sopra riportato art.32 comma 2 del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55, convertito con modificazioni, dalla L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 18.04.2019 n.32 convertito con modificazioni in L.14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123 convertito con modificazioni in L.12.12.2019, n.156, veniva siglato l'"**Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma**";

DATO ATTO inoltre:

-che con l'art.3 (Presentazione, approvazione ed esecuzione dei progetti) comma 4 dell'O.C.S.R. n.37 dell'8 settembre 2017 e s.m.i., veniva disposto:

"4. Restano ferme le previsioni dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure

connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016";

TENUTO CONTO:

-che l'art.2 (Presentazione dei progetti e finanziamenti degli interventi di riparazione relativi agli edifici pubblici non di proprietà statale) commi 1, 3 e 6 dell'O.C.S.R. n.27 del 09.06.2017, come modificata dall'O.C.S.R. n.36 del 08.09.2017 e ulteriormente modificata con O.C.S.R. n.56 del 14.05.2018, testualmente dispone:

1.Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi dei commi 3 e 5 del precedente articolo 1, all'espletamento delle procedure di gara relative agli interventi sugli immobili di loro proprietà inseriti negli elenchi previsti dal comma 2 del citato articolo 1, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. e nel rispetto delle prescrizioni contenute negli articoli 30 e 34 del decreto legge n. 189 del 2016. Restano ferme le previsioni di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016 per quanto concerne lo svolgimento dell'attività di progettazione da parte dei Comuni, delle unioni dei Comuni, delle unioni montane e delle Province.

(omissis)

3. Gli enti di cui al comma 1 procedono all'espletamento delle procedure di gara relative agli edifici di loro proprietà inseriti negli elenchi previsti dal comma 2 dell'articolo 1 della presente ordinanza, soltanto in caso di approvazione del progetto da parte del Presidente di Regione - Vice Commissario e nei limiti del contributo concesso.

(omissis)

6. Al fine di assicurare l'applicazione anche alle procedure di cui al comma 3 delle previsioni contenute nell'articolo 32, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016, e nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 32, il Commissario straordinario del governo, anche avvalendosi degli Uffici speciali per la ricostruzione, provvede a tutti gli adempimenti di competenza della Centrale Unica di Committenza, come specificati nel sopra menzionato Accordo. Le stazioni appaltanti provvedono a trasmettere tempestivamente agli Uffici speciali, che ne curano il successivo inoltro al Commissario straordinario del governo, tutti gli atti e le informazioni all'uopo necessarie"

RAVVISATO:

-come sopra riportato che con Decreto del direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 n. 1280 del 04.07.2018, avente ad oggetto: "O.C.S.R. 27/2017. Approvazione progetto esecutivo intervento "Lavori di miglioramento sismico ex scuola rurale Valcinante da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo - D.G.C. n.54 del 08/06/2017" - Comune di Roccafluvione (AP). Autorizzazione e impegno di spesa Euro 350.000,00", veniva disposto:

(omissis)

-di approvare ai sensi dell'articolo 2 comma 2, lettera c), dell'O.C.S.R. n.27 del 9 giugno 2017 il progetto esecutivo denominato "Lavori di miglioramento sismico ex scuola rurale Valcinante da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo - D.G.C. n.54 del 08/06/2017" nel Comune di Roccafluvione (AP) - S.F. 80004250447 - per un importo totale di Euro 350.000,00;

-di determinare, dunque, per l'intervento di riparazione con miglioramento sismico riportato nel quadro sintetico, in Euro 350.000,00 il contributo ammissibile ai sensi delle lettere b) e c), del comma 2, dell'articolo 2, dell'O.C.S.R. n.27 del 2017, e di autorizzare la relativa spesa a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 6044 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Ancona e intestata a V.C. PRES.REG.MARCHE D.L. 189-16, istituita ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n.189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", che con riferimento alla citata ordinanza presenta la necessaria disponibilità;

-di impegnare a valere sulle risorse della citata contabilità n. 6044 l'importo di Euro 350.000,00 a favore del Comune di Roccafluvione (AP) - C.F. 80004250447 - e di rinviare a successivo provvedimento la relativa liquidazione, all'esito dell'espletamento da parte del Comune medesimo delle procedure di gara relative all'edificio di che trattasi, previa verifica dell'osservanza del cronoprogramma e tenuto conto dell'esito dei controlli che si renderanno necessari durante la fase di esecuzione dei lavori;

(omissis)

RITENUTO:

-potersi procedere "all'espletamento delle procedure di gara relative agli interventi sugli immobili di loro proprietà inseriti negli elenchi previsti dal

comma 2 del citato articolo 1, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. e nel rispetto delle prescrizioni contenute negli articoli 30 e 34 del decreto legge n. 189 del 2016.", come stabilito dal succitato art.2, comma 1 dell'O.C.S.R. n.27 del 09.06.2017, come modificata dall'O.C.S.R. n.36 del 08.09.2017 e ulteriormente modificata con O.C.S.R. n.56 del 14.05.2018;

VISTO:

l'art.32(Fasi delle procedure di affidamento) comma 2 del D.Lgs.18.04.2016, n.50 s.m.i.,da ultimo dall'art.49 comma 1-bis, lett.b) D.L.124/2019 conv.con modif. dalla L.157/2019, che testualmente recita:

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Il punto 6.2 del paragrafo 6 delle Linee guida n.4 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.

RITENUTO:

-in attuazione a quanto sopra, doversi procedere, ad indicare:"(...) l'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.";

VISTO:

-l'art.35(Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti)comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. da ultimo dall'art.49 comma 1-bis, lett.b) D.L.124/2019 conv.con modif. dalla L.157/2019,che testualmente prevede:

1. Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

- a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;
- c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;
- d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

TENUTO CONTO:

-che trattasi di affidamento lavori di importo maggiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 di euro e quindi di importo sotto soglia;

VISTO:

-l'art.36(Contratti sotto soglia) commi: 1, 2 lett.c) e 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., da ultimo dall'art.49 comma 1-bis, lett.b) D.L.124/2019 conv.con modif. dalla L.157/2019, che testualmente dispone:

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

(omissis)

c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della

procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
(omissis)

7. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.

(omissis)

VISTO:

-in applicazione del sopra citato art.36 comma 7, le Linee guida n.4 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.inerenti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" ed in particolare di quanto previsto al paragrafo "6. La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavoro di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro", e nello specifico i punti 6.1 e 6.2 che stabiliscono:

6.1 I contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati **mediante procedura negoziata**, con consultazione di almeno **quindici** operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

6.2 La procedura delineata ricalca quella dettata all'articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici ed esplicitata al paragrafo 5 delle presenti linee guida, con l'estensione a **quindici** del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo. Valgono, pertanto, le osservazioni e le indicazioni fornite nei paragrafi precedenti anche in riferimento ai requisiti di carattere generale. I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.

VISTO, in applicazione a quanto sopra:

-i punti 5.1, 5.2 e 5.3 del paragrafo "5.La procedura negoziata (...)", che testualmente prevedono:

5.1 **Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate**, per i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero **per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee, sono individuati** sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

La stazione appaltante può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

5.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante, e contiene informazioni analoghe a quelle di cui al **paragrafo 4.1.2.**

5.3 Successivamente la procedura si articola in tre fasi:

a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;

b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;

c) stipulazione del contratto.

-il sub-paragrafo "5.1 L'indagine di mercato e l'elenco degli operatori economici", dal punto 5.1.2 al punto, 5.1.5, che testualmente recita:

5.1.2 **L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento.** Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

5.1.3 Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

5.1.4 La stazione appaltante assicura l'opportunità pubblica dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

5.1.5 L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

TENUTO CONTO:

-dei punti 11), 13) e 14) del dispositivo, della sopra riportata D.G.C. n.106 del 17.07.2018;

-del punto 5.1.5 del paragrafo 5.1 delle Linee guida n.4 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.;

TENUTO CONTO INOLTRE:

-che l'art. 1 comma 18, primo periodo, del D.L. 18.04.2019, n.32, convertito con modificazioni il L. 14.06.2019, n.55, testualmente dispone:

18. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.

-della sentenza Corte di Giustizia U.E., Sez. V, 26/09/2019, causa C-63/18, con la quale è stato censurato il limite al subappalto di cui all'art.105, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.;

-di quanto evidenziato dall'ANAC nell'atto di segnalazione n. 8 del 13/11/2019, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1035 del 13.11.2019, inviato a Governo e Parlamento: "Concernente la disciplina del subappalto di cui all'art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50", ed in particolare ai paragrafi: "3.1.Sul limite quantitativo al subappalto", e "3.2.Sugli appalti sotto soglia comunitaria" dove testualmente:

-al par."3.1.Sul limite quantitativo al subappalto", periodi 12 e 13:

(omissis)

"Per gli altri casi, una possibile soluzione per superare i rilievi della Corte di Giustizia potrebbe essere quella di prevedere la regola generale dell'ammissibilità del subappalto, richiedendo alla stazione appaltante l'obbligo, alla stregua di fattispecie con finalità similari, come la mancata suddivisione in lotti dell'appalto di cui all'art. 51, comma 1, del Codice, di motivare adeguatamente un eventuale limite al subappalto in relazione allo specifico contesto di gara, evitando di restringere ingiustificatamente la concorrenza.

In tal senso, alcuni dei criteri, da fissare in via esemplificativa, potrebbero individuarsi a partire da quelli indicati dalla Corte nella sentenza, cioè il settore economico o merceologico di riferimento, la natura (ad esempio principale/prevalente o accessoria) della prestazione, ma anche specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l'appalto, con finalità di carattere preventivo rispetto a fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, ma anche di carattere organizzativo, per una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni. Altro criterio che potrebbe essere oggetto di valutazione è quello inerente il valore e la complessità del contratto, al fine di consentire maggiore libertà per appalti di particolare rilevanza che suggeriscono di accordare più flessibilità nella fase realizzativa.

(omissis)

-al par."3.2.Sugli appalti sotto soglia comunitaria", periodi 1 e 4:

Altro punto che occorre segnalare al legislatore attiene all'ambito di efficacia della sentenza della Corte, che scaturisce da una controversia relativa un affidamento di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria. Al tale riguardo, non è chiaro se la pronuncia abbia effetto sugli appalti al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria, tuttavia questo profilo andrebbe verificato soprattutto in relazione alle procedure di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice che presentano carattere c.d. "transfrontaliero".

(omissis)

Ad ogni modo, occorrerebbe valutare la scelta in ragione dei principi generali di proporzionalità e di promozione concorrenza e salvaguardando gli interessi generali di prevenzione della corruzione e di tutela del lavoro e della sicurezza nei luoghi di esecuzione delle commesse.

TRATTANDOSI:

-di procedura di affidamento di contratto di importo inferiore alla soglia comunitaria privo di interesse "transfrontaliero" certo.

RITENUTO:

-ai fini di "una possibile soluzione per superare i rilievi della Corte di Giustizia" e nelle more di "un intervento normativo a carattere organico", doversi motivare adeguatamente il limite del 40% (quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto) al subappalto, in quanto:

ragioni di carattere economico e tecnico, legate alla natura delle prestazioni, nonché specifiche esigenze di carattere preventivo dei fenomeni di corruzione, spartizione o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, e di carattere organizzativo finalizzate ad una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni, trattandosi di un intervento di ricostruzione post-sima, impongono di non parcellizzare l'appalto;

ragioni di sicurezza correlate a specifiche esigenze di cantiere impongono di limitare il subappalto per evitare che la presenza di molteplici addetti appartenenti a più operatori possa aumentare i rischi di scarso coordinamento ed attuazione delle misure di tutela del lavoro;

ragioni di concorrenza correlate al numero dei possibili partecipanti, impongono di non parcellizzare l'appalto, atteso che la presenza di una pluralità di subappaltatori potrebbe favorire accordi spartitori in fase di gara;

RITENUTO:

-in attuazione a quanto sopra, doversi procedere, ad individuare:"(...) "il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche (...) richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente il numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.";

VISTO:

-lo schema di "Avviso esplorativo" per "Manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento tramite procedura negoziata, di Interventi di ricostruzione post-sisma - O.C.S.R. n.27/2017 - Decreto n.14 VCOMMS16/2017 -Lavori di miglioramento sismico ex scuola rurale in Fraz. Valcinante, da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo", teso alla individuazione di idonei operatori economici, da invitare a successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i. da ultimo dall'art.49 comma 1-bis, lett.b) D.L.124/2019 conv.con modif. dalla L.157/2019;

VISTO:

-l'art.31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da ultimo dall'art.49 comma 1-bis, lett.b) D.L.124/2019 conv.con modif. dalla L.157/2019, che testualmente dispone:

(omissis)

3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;

e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;

f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;

g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;

i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

5. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Con le medesime linee guida sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino all'adozione di detto atto si applica l'articolo 216, comma 8. (omissis)

VISTO:

-in applicazione del sopra citato art.31 comma 5, le Linee guida n.3 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1096 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 dell'11.10.2017 e inerenti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" ed in particolare di quanto previsti al paragrafo "5. Compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di programmazione, progettazione e affidamento" ed in particolare per la fase di "affidamento";

TENUTO CONTO:

-che con provvedimento del Responsabile del Servizio OO.PP: e Patrimonio, prot.7168 del 06.09.2017, veniva disposto di nominare: "Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), per le fasi della: "programmazione", "progettazione", "affidamento" ed "esecuzione" dell'intervento di cui in oggetto, il Geom. Carlo TROBBIANI, Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio."

CONSIDERATO:

-che l'art.42 (Conflitto di interesse) commi 1, 2,3 e 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. da ultimo dall'art.49 comma 1-bis, lett.b) D.L.124/2019 conv.con modif. dalla L.157/2019, testualmente dispone:

"1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.";

-che l'art.7 (Obbligo di astensione) del D.P.R.n.62/2013 e s.m.i., testualmente dispone:

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

DATO ATTO:

-che la suddetta disposizione si applica "alla procedura di aggiudicazione degli appalti";

-che la "procedura di aggiudicazione dell'appalto" nella fattispecie in argomento, viene demandata, in forza della Convenzione n.6/AC del 03.11.2015, alla SUAPAP della Provincia di Ascoli Piceno;

TENUTO CONTO:

-che si è nella "fase" di "Indagine di mercato preordinata a conoscere gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di selezione per lo specifico affidamento" (cfr.punto 5.1.2 e segg. del paragrafo 5.1 delle "Linee

Guida n.4 (...) approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.;

DATO ATTO:

-che in applicazione a quanto sopra ed in particolare a quanto disposto dal comma 4, detta verifica dovrà effettuarsi prima della "fase di esecuzione del contratto";

VISTO:

-l'art.3(Definizioni) comma 1 lett.uuu) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. da ultimo dall'art.49 comma 1-bis, lett.b) D.L.124/2019 conv.con modif. dalla L.157/2019;
-l'art.53(Accesso agli atti e riservatezza), commi: 2 lett.b) del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. da ultimo dall'art.49 comma 1-bis, lett.b) D.L.124/2019 conv.con modif. dalla L.157/2019;

TENUTO CONTO:

-che l'art.37(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)commi: 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. da ultimo dall'art.49 comma 1-bis, lett.b) D.L.124/2019 conv.con modif. dalla L.157/2019, testualmente dispone:
(omissis)

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

(comma sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019)

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle province, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.

7. Le centrali di committenza possono:

- a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
- b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
- c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.

9. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.

(omissis)

-che l'art.216(Disposizioni transitorie e di coordinamento)comma 10 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. da ultimo dall'art.49 comma 1-bis, lett.b) D.L.124/2019 conv.con modif. dalla L.157/2019, testualmente recita:

10. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

DATO ATTO:

-che in applicazione a quanto sopra, questo Comune con Convenzione n.6/AC del 03.11.2015, ha aderito alla SUAPAP della Provincia di Ascoli Piceno, per la

"gestione delle procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici (...)" non gestibili autonomamente dal Comune di Roccafluvione;

VISTO a tal proposito:

-l'art.4(Compiti degli enti o altri organismi aderenti) comma 2 della Convenzione n.6/AC del 03.11.2015, che testualmente dispone:

"Gli enti o organismi aderenti curano gli adempimenti propedeutici all'attività della SUAPAP, nonché quelli connessi all'esecuzione del contratto e, in particolare:

a)-Comunicano alla SUAPAP e alla Prefettura - UTG di Ascoli Piceno, entro trenta giorni dall'approvazione dei relativi bilanci di previsione, gli elenchi delle opere, servizi e delle forniture di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno, mediante il ricorso all'opera della SUAPAP, indicando anche il presumibile periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato;

b)-nominano il RUP ai sensi dell'art.10, del D.Lgs.n.163/2006 comunicando, immediatamente alla SUAPAP, il nominativo;

c)-redigono ed approvano i progetti tecnici ed estimativi;

d)-redigono il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto;

e)-adottano la determina a contrarre contenente, tra l'altro anche l'impegno di spesa;

f)-adottano gli atti con cui vengono impegnate e liquidate le spese per le previste pubblicazioni degli avvisi ed esiti di gara;

g)-trasmettono alla SUAPAP il fascicolo, contenente tutti gli elaborati di progetto e gli atti di approvazione, per la redazione degli atti di gara;

h)-effettuano ogni comunicazione utile allo svolgimento delle attività della SUAPAP;

i)-adottano la determina di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

j)-curano sugli appositi spazi del sito web dell'ente la pubblicazione dei dati relativi all'affidamento;

k)-redigono, stipulano ed eseguono il contratto;

l)-sostengono gli oneri in ordine al contenzioso sorti durante e dopo le procedure di affidamento;

m)-procedono, nei modi e tempi previsti nell'allegato Regolamento, al versamento alla SUAPAP della quota, prevista per l'intervento da affidare.

-l'art.7(Responsabile Unico del Procedimento) della Convenzione n.6/AC del 03.11.2015, che testualmente recita:

"Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato dall'ente o da altro organismo convenzionato, ex art.10, del D.Lgs. n.163/06, svolge anche le funzioni di RUP presso la SUAPAP.

L'affidamento alla SUAPAP delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo su richiesta del RUP del soggetto aderente."

TENUTO CONTO:

-che con nota trasmessa a mezzo mail in data 16.01.2020, la SUA della Provincia di Ascoli Piceno, in applicazione a quanto sopra, **rimetteva lo schema della "Lettera d'invito alla procedura negoziata (...)"**, per l'affidamento dei lavori di che trattasi;

VISTO inoltre:

-la Delibera del Consiglio ANAC n.359 del 29.03.2017;

-il D.P.C.M. del 28.09.2017, con la quale veniva disposto di:

"L'E' approvata la delibera n.359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo a favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017."

(omissis)

-il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 21.11.2018;

VISTO infine:

-Lo Statuto Comunale adottato con D.C.C. n.28/2006;

-Il D.Lgs.18.08.2001, n.267 e s.m. e i.;

D E T E R M I N A

-Per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono riportati di:

01)-PRENDERE ATTO che con D.G.C. n.106 del 17.07.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

10)-APPROVARE, in applicazione del punto 07), ultima parte, del dispositivo della sopra citata D.G.C. n.137 del 28.12.2017, il "progetto esecutivo",redatto dall'ing. Antonella Guidotti di San Benedetto del Tronto (AP) e relativo ai "Lavori di miglioramento sismico ex scuola rurale Valcinante da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo", composto dai sotto indicati elaborati tecnici:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI	
a1) Miglioramento sismico	137.140,08 €
a2) Riqualificazione energetica	46.583,11 €
a3) Miglioramento funzionale.....	80.694,50 €
a4) Aree esterne	8.804,27 €
a5) Costi della sicurezza speciali	2.280,00 €
A1)-Importo dei lavori (a misura	275.501,96 €
di cui:	
A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)	
di cui:	
-inclusi	5.643,72 €
-speciali	2.280,00 €
A3)-Importi per manodopera	91.967,45 €
(art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)	
A4)-Importo dei lavori a base d'asta (a misura) ...	267.578,24 €
TOTALE LAVORI	275.501,96 €
B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE (omissis)	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	74.498,04 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	350.000,00 €

11)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.14(Ricostruzione pubblica) comma 1 lett.a-bis)del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172;

-del Decreto n.2/VCOMMIS16 del 05.01.2018, ad oggetto: "Delega a Comuni e Province e altri enti locali lo svolgimento delle procedure di gara di interesse e delle attività necessarie alla realizzazione di interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici pubblici di proprietà";

-che l'art.2(Presentazione dei progetti e finanziamenti degli interventi di riparazione relativi agli edifici pubblici non di proprietà statale), commi 1 e 3 della sopra richiamata O.C.S.R. n.27 del 09.06.2017, modificata dall'art.9 dell'O.C.S.R. n.36 del 08.09.2017, testualmente dispone:

"1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi dei commi 3 e 5 del precedente articolo 1, all'espletamento delle procedure di gara relative agli interventi sugli immobili di loro proprietà inseriti negli elenchi previsti dal comma 2 del citato articolo 1, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. e nel rispetto delle prescrizioni contenute negli articoli 30 e 34 del decreto legge n. 189 del 2016.

Restano ferme le previsioni di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016 per quanto concerne lo svolgimento dell'attività di progettazione da parte dei Comuni, delle unioni dei Comuni, delle unioni montane e delle Province.

(omissis)

3. Gli enti di cui al comma 1 procedono all'espletamento delle procedure di gara relative agli edifici di loro proprietà inseriti negli elenchi previsti dal comma 2 dell'articolo 1 della presente ordinanza, soltanto in caso di approvazione del progetto da parte del Presidente di Regione - Vice Commissario e nei limiti del contributo concesso.

12)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.36(Contratti sotto soglia) comma 2 lett.c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.63(Usò della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.79(Fissazioni di termini) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

~~-dell'art.95(Criteri di aggiudicazioni dell'appalto) comma 4 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;~~ (lettera soppressa dall'art.1 comma 20, lett.t) della L.55/2019 <<cfr.ora art.36 comma 9-bis del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.>>)

13)-PRENDERE ATTO:

-del paragrafo "6.La procedura negoziata per l'affidamento dei contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro" e segg. delle "Linee guida n.4, recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con delibera n.1097 del 26.10.2016,

aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 01.03.2018;

-del sub-paragrafo "5.1 L'indagine di mercato e l'elenco dei fornitori" delle "Linee guida n.4, recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con delibera n.1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 01.03.2018 ed in particolare del sub-paragrafo "5.1.4", nella parte in cui testualmente riporta:

"La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine, per motivate regioni di urgenza a non meno di cinque giorni."

14)-DARE ATTO:

-che appare necessario ridurre il termine di cui al suddetto sub-paragrafo "5.1.4.", ad almeno 5 giorni anziché 15, per le motivazioni di cui in narrativa, ed in particolare:

-per quanto stabilito dall'art.14(Ricostruzione pubblica) comma 1 lett.a-bis)del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, che testualmente recita:

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e' disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino

degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'articolo 1,attraverso la concessione di contributi a favore:

(omissis)

a-bis) degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016;

-per quanto disposto dall'art.1(Individuazione degli edifici di proprietà pubblica ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018) della più volte citata O.C.S.R. n.27 del 09.06.2017;

15)-DARE ATTO che l'art.63(Usò della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) del D.Lgs. n.50/20016 e s.m.i., a differenza degli articoli: 60(Procedura aperta< cfr.commi 1 secondo periodo e 3>), 61(Procedura ristretta< cfr.commi 2 e 6>) e 62(Procedura competitiva con negoziazione< cfr.commi 4 e 5>) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., non fissa "il termine minimo per la ricezione delle offerte";

16)-DOVERSI INDICARE, tenuto conto di quanto disposto al punto 14), in non oltre 20(venti) giorni "il termine di presentazione dell'offerta";

17)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.37(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.216(Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 10 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-che in applicazione a quanto sopra, questo Comune con Convenzione n.6/AC del 03.11.2015, ha aderito alla SUAPAP della Provincia di Ascoli Piceno, per la "gestione delle procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici (...)" non gestibili autonomamente dal Comune di Roccafluvione;

18)-PRENDERE ATTO:

-degli articoli:4(Compiti degli enti o altri organismi aderenti) comma 2 e 7 (Responsabile Unico del Procedimento) della Convenzione n.6/AC del 03.11.2015;

19)-DARE ATTO che relativamente al sopra citato articolo 4 comma 2:

a)-Comunicano alla SUAPAP e alla Prefettura - UTG di Ascoli Piceno, entro trenta giorni dall'approvazione dei relativi bilanci di previsione, gli elenchi delle opere, servizi e delle forniture di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno, mediante il ricorso all'opera della SUAPAP, indicando anche il presumibile periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato;

-con D.C.C. n.11 del 27.03.2018, veniva approvato il programma triennale 2018-2019-2020 ed elenco annuale 2019 dei lavori pubblici, dove l'intervento di che trattasi è inserito nell'elenco annuale;

-l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018 è stato disposto con D.C.C. n.13 del 27.03.2018;

-l'affidamento dovrà essere effettuato, tenuto conto di quanto riportato al precedente punto 16);

b)-nominano il RUP ai sensi dell'art.10, del D.Lgs.n.163/2006 comunicando, immediatamente alla SUAPAP, il nominativo;

-il R.U.P. è il Geom. Carlo Trobbiani, Responsabile del Servizio OO.PP.-Patrimonio;

20)-DARE ATTO che detti lavori verranno effettuati tramite i fondi per la ricostruzione delle aree terremotate, giusto Decreto del direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 n. 1280 del 04.07.2018, avente ad oggetto: "O.C.S.R. 27/2017. Approvazione progetto esecutivo intervento "Lavori di miglioramento sismico ex scuola rurale Valcinante da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo - D.G.C. n.54 del 08/06/2017" - Comune di Roccafluvione (AP). Autorizzazione e impegno di spesa Euro 350.000,00";

(omissis)

02)-PRENDERE ATTO:

-degli articoli:2. "Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari", comma 1, lett.e),2 e 5 lett.c); 4. "Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate", commi 3 e 4, 14. "Ricostruzione pubblica", commi: 1 lett.a-bis), 2 lett.a), 3-bis.1, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 5 e 7; 15. "Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali", commi: 1, 1-bis e 2; 18. "Centrale unica di committenza", commi: 1, 3, 4 e 5-bis, 30. "Legalità e trasparenza", commi 6 e 13 e 32. "Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario", commi 1 e 2, del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172,modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55, convertito con modificazioni, dalla L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 18.04.2019 n.32 convertito con modificazioni in L.14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123 convertito con modificazioni in L.12.12.2019, n.156;

-del Decreto n.3/VCOMMS16 del 09.01.2018 del Presidente della Regione Marche in qualità di Vice Commissario;

-dell'"Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma", sottoscritto in data 28 dicembre 2016 tra il Presidente dell'ANAC, il Commissario Straordinario del Governo e l'Amministratore Delegato di Invitalia spa;

-dell'art.3 (Presentazione, approvazione ed esecuzione dei progetti) comma 4 dell'O.C.S.R. n.37 dell'8 settembre 2017,come modificata dall'O.C.S.R. n.36 del 08.09.2017 e ulteriormente modificata con O.C.S.R. n.56 del 14.05.2018;

-dell'art.2 (Presentazione dei progetti e finanziamenti degli interventi di riparazione relativi agli edifici pubblici non di proprietà statale) commi 1, 3 e 6 dell'O.C.S.R. n.27 del 09.06.2017, come modificata dall'O.C.S.R. n.36 del 08.09.2017 e ulteriormente modificata con O.C.S.R. n.56 del 14.05.2018;

03)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.3(Definizioni) comma 1 lett.uuu) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., da ultimo dall'art.49 comma 1-bis, lett.b) D.L.124/2019 conv.con modif. dalla L.157/2019;

-dell'art.31(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da ultimo dall'art.49 comma 1-bis, lett.b) D.L.124/2019 conv.con modif. dalla L.157/2019;

-in applicazione del sopra citato art.31 comma 5, delle Linee guida n.3 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1096 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 dell'11.10.2017 e inerenti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" ed in particolare di quanto previsti al paragrafo "5. Compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di programmazione, progettazione e affidamento" ed in particolare per la fase di "affidamento";

-dell'art.32(Fasi delle procedure di affidamento) comma 2 del D.Lgs.18.04.2016, n.50 e s.m.i. da ultimo dall'art.49 comma 1-bis, lett.b) D.L.124/2019 conv.con modif. dalla L.157/2019;

-dell'art.35(*Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti*) comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. da ultimo dall'art.49 comma 1-bis, lett.b) D.L.124/2019 conv.con modif. dalla L.157/2019;
-dell'art.36(*Contratti sotto soglia*) commi: 1, 2 lett.c), 6 e 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. da ultimo dall'art.49 comma 1-bis, lett.b) D.L.124/2019 conv.con modif. dalla L.157/2019;

-dell'art.53(*Accesso agli atti e riservatezza*), commi: 2 lett.b) del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. da ultimo dall'art.49 comma 1-bis, lett.b) D.L.124/2019 conv.con modif. dalla L.157/2019;

-dell'art.216(*Disposizioni transitorie e di coordinamento*) comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 da ultimo dall'art.49 comma 1-bis, lett.b) D.L.124/2019 conv.con modif. dalla L.157/2019;

04) -DARE ATTO che con provvedimento del Responsabile del Servizio OO.PP: e Patrimonio, prot.7168 del 06.09.2017, veniva disposto di nominare:
"Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), per le fasi della: "programmazione", "progettazione", "affidamento" ed "esecuzione" dell'intervento di cui in oggetto, il Geom. Carlo TROBBIANI, Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio.";

05) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.42(*Conflitto di interessi*) commi 1,2,3 e 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. da ultimo dall'art.49 comma 1-bis, lett.b) D.L.124/2019 conv.con modif. dalla L.157/2019;

-dell'art.7 (*Obbligo di astensione*) del D.P.R.n.62/2013 e s.m.i.;

06) -DARE ATTO che il R.U.P. renderà dichiarazione di assenza di conflitto prima dell'aggiudicazione definitiva e sottoscrizione del contratto di appalto;

07) -PRENDERE ATTO delle Linee guida n.4 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, n.56, con delibera del Consiglio n.206 del 01.03.2018. Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., inerenti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" ed in particolare:

-dei punti 5.1, 5.2 e 5.3 del paragrafo "5.La procedura negoziata (...)";

-del sub-paragrafo "5.1 L'indagine di mercato e l'elenco degli operatori economici", dal punto 5.1.2 al punto, 5.1.5;

-del paragrafo "6. La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavoro di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro";

08) -PRENDERE ATTO:

-della Delibera del Consiglio ANAC n.359 del 29.03.2017;

-del D.P.C.M. del 28.09.2017;

-il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 21.11.2018;

09) -POTERSI PROCEDERE all'avvio della procedura di affidamento dell'appalto dei lavori di che trattasi, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36(*Contratti sotto soglia*) comma 2 lett.c) del D.Lgs. n.50/2016,n.50 e s.m.i., da ultimo dall'art.49 comma 1-bis, lett.b) D.L.124/2019 conv.con modif. dalla L.157/2019, con le modalità di cui all'art.36 comma 9-bis del D.Lgs. n.50/2016, da ultimo dall'art.49 comma 1-bis, lett.b) D.L.124/2019 conv.con modif. dalla L.157/2019, tenuto conto altresì del parere formulato dall'ANAC a seguito di un quesito del MIT;

10) -PRENDERE ATTO:

-dell'art. 1 comma 18, primo periodo, del D.L. 18.04.2019, n.32, convertito con modificazioni il L. 14.06.2019, n.55;

-della sentenza Corte di Giustizia U.E., Sez. V, 26/09/2019, causa C-63/18, con la quale è stato censurato il limite al subappalto di cui all'art.105, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.;

-di quanto evidenziato dall'ANAC nell'atto di segnalazione n. 8 del 13/11/2019, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1035 del 13.11.2019, inviato a Governo e Parlamento: "Concernente la disciplina del subappalto di cui all'art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50", ed in particolare ai paragrafi: "3.1.Sul limite quantitativo al subappalto", e "3.2.Sugli appalti sotto soglia comunitaria";

-che trattasi di procedura di affidamento di contratto di importo inferiore alla soglia comunitaria privo di interesse "transfrontaliero" certo.

11) -MOTIVARE:

-ai fini di "una possibile soluzione per superare i rilievi della Corte di Giustizia" e nelle more di "un intervento normativo a carattere organico", il limite del 40%(quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto)al subappalto, in quanto:

ragioni di carattere economico e tecnico, legate alla natura delle prestazioni, nonché specifiche esigenze di carattere preventivo dei fenomeni di corruzione, spartizione o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, e di carattere organizzativo finalizzate ad una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni, **trattandosi di un intervento di ricostruzione post-sima**, impongono di non parcellizzare l'appalto;

ragioni di sicurezza correlate a specifiche esigenze di cantiere impongono di limitare il subappalto per evitare che la presenza di molteplici addetti appartenenti a più operatori possa aumentare i rischi di scarso coordinamento ed attuazione delle misure di tutela del lavoro;

ragioni di concorrenza correlate al numero dei possibili partecipanti, impongono di non parcellizzare l'appalto, atteso che la presenza di una pluralità di subappaltatori potrebbe favorire accordi spartitori in fase di gara;

12) -APPROVARE lo schema di "Avviso esplorativo" per "Manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento tramite procedura negoziata, di Interventi di ricostruzione post-sisma - O.C.S.R. n.27/2017 - Decreto n.14 VCOMMS16/2017 -Lavori di miglioramento sismico ex scuola rurale in Fraz. Valcinante, da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo", teso alla individuazione di idonei operatori economici, da invitare a successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i. da ultimo dall'art.49 comma 1-bis, lett.b) D.L.124/2019 conv.con modif. dalla L.157/2019, che ancorchè non allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

13) -PRENDERE ATTO in particolare del punto 5.1.4, del sub-paragrafo "5.1 L'indagine di mercato e l'elenco degli operatori economici", delle più volte citate "Linee guida n.4 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, n.56, con delibera del Consiglio n.206 del 01.03.2018. Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.";

14) -STABILIRE:

-che l' "Avviso esplorativo" di cui al precedente punto 10) venga pubblicato: all'albo pretorio on line e sul sito del Comune di Roccafluvione, nella sezione "amministrazione trasparente" - "bandi di gara e contratti";

-che il termine della ricezione delle istanze di manifestazione di interesse, sia, per le motivazioni di cui ai punti: 11), 13) e 14) del dispositivo, della sopra riportata D.G.C. n.106 del 17.07.2018, di 7(sette) giorni dalla data di pubblicazione dell' "Avviso esplorativo";

15) -PRENDERE ATTO:

-che con nota trasmessa a mezzo mail in data 16.01.2020, la SUA della Provincia di Ascoli Piceno, in applicazione a quanto sopra, **rimetteva lo schema della "Lettera d'invito alla procedura negoziata (...)"**, per l'affidamento dei lavori di che trattasi;

-che Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS) è individuato il Dott. Eros Nunzio Libetti;

-che altresì nel suddetto schema di "Lettera d'invito (...)", viene riportato che: "Il RPS renderà dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse ex art.42 del D.Lgs 50/2016 successivamente all'arrivo delle offerte alla procedura. La predetta dichiarazione sarà allegata al Verbale di gara.";

16) -PRENDERE ATTO:

-dell'art. 32. "Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario", commi 1 e 2, del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55, convertito con modificazioni, dalla L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 18.04.2019 n.32 convertito con modificazioni in L.14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123 convertito con modificazioni in L.12.12.2019, n.156;

-dell'art.3 (Atti sottoposti a verifica preventiva di legittimità) comma 1 lett.a) e b) nn.1,2,3 e 4 dell' "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma" sottoscritto in data 28.12.2016 dal Presidente dell'ANAC, da Commissario di Governo e dall'A.D.di Invitalia;

17) -PRENDERE ATTO:

-che la Regione Marche-Ufficio Speciale Ricostruzione Marche - Sisma 2016, con nota prot.6981 del 29.01.2020, acclarata al protocollo comunale al n.783 del 30.01.2020, rimetteva (...) "il parere preventivo relativo all'oggetto trasmesso dall'ANAC con nota prot.7086 del 28.01.2020" (...) nel quale l'A.N.A.C.-Unità Operativa Speciale testualmente concludeva: "Null'altro da osservare";

18) -DARE ATTO che detti lavori verranno effettuati tramite i fondi per la ricostruzione delle aree terremotate, giusto Decreto del direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 n. 1280 del 04.07.2018, avente ad oggetto: "O.C.S.R. 27/2017. Approvazione progetto esecutivo intervento "Lavori di miglioramento sismico ex scuola rurale Valcinante da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo - D.G.C. n.54 del 08/06/2017" - Comune di Roccafluvione (AP). Autorizzazione e impegno di spesa Euro 350.000,00";

19) -DARE ATTO che dalla presente determina non deriva, ne può derivare, impegno di spesa a carico del bilancio comunale, tale da comportare copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geom.Carlo Trobbiani